



NG – NUOVA GENERAZIONE

Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione
iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5066 (Tariffa 8012)

Forma pensionistica complementare chiusa al collocamento

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

NG NUOVA GENERAZIONE

Piano individuale pensionistico di tipo Assicurativo - Fondo pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

(ultimo aggiornamento: 01/10/2025)

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Modalità di adesione
Art. 3	Diritto di revoca e diritto di recesso
Art. 4	Spese
Art. 5	Le prestazioni pensionistiche
Art. 6	Rivalutazione annuale
Art. 7	Diritto di riscatto - Anticipazioni
Art. 8	Trasferimento ad altre forme pensionistiche
Art. 9	Somma liquidabile in caso di morte dell'Aderente
Art. 10	Beneficiari della prestazione
Art. 11	Prestiti
Art. 12	Opzioni a scadenza
Art. 13	Foro competente
Art. 19	Tasse e imposte
Allegati:	
1	Coefficienti di trasformazione in rendita
2	Regolamento della Gestione separata

Art. 1 Oggetto

“NG - Nuova generazione - piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione” (di seguito PIP) è una forma pensionistica individuale, disciplinata dall’Art. 13 del D. Lgs. n. 252/2005 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito Decreto). La Società garantisce all’Aderente la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile al raggiungimento dell’età pensionabile.

Art. 2 Modalità di adesione

Ai fini dell’adesione al PIP, è necessario compilare integralmente e sottoscrivere il modulo di adesione. Il modulo verrà inoltrato alla Società per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

L’adesione al PIP avviene mediante:

- contributo annuale dell’Aderente;
- trasferimento da altra forma pensionistica;
- contributo del Datore di lavoro;
- conferimento del TFR.

L’elenco dei mezzi di pagamento (e della relativa valuta loro riconosciuta) è contenuto all’interno del modulo di adesione. Il contratto è concluso, sempre che sia stato effettuato il versamento relativo ad almeno una delle modalità sopra riportate, dal momento in cui l’Aderente ha ricevuto lettera di conferma che verrà inviata dalla Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento del modulo di adesione e produce i suoi effetti dalla data di valuta del versamento di cui sopra.

La data di pensionamento, all’atto dell’adesione al PIP, corrisponde all’anno in cui la Società presume che l’Aderente accederà alla prestazione pensionistica in base al proprio regime obbligatorio di appartenenza.

In caso di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, l’Aderente dovrà fornire alla Compagnia gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione individuale di provenienza.

Art. 3 Diritto di revoca e diritto di recesso

L’Aderente ha facoltà di recedere dall’impegno preso con la Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, così come indicato al precedente Art. 2. In tal caso, la Compagnia rimborserà, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso completa di modulo di adesione gli importi eventualmente corrisposti.

La richiesta di recesso dal contratto deve essere inviata alla Compagnia tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito:

*Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna.*

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso, quale risulta dal timbro postale di invio della stessa.

Con le stesse modalità l’Aderente può revocare la propria adesione al PIP fino al momento in cui è informato della conclusione del contratto.

Art. 4 Spese

Il presente contratto, relativamente all’adesione al PIP, prevede le seguenti spese:

- 1. Spese di adesione**
Non sono previste spese di adesione.
- 2. Spese da sostenere durante la fase di accumulo**
La Compagnia preleverà:
 - a. il 3,00% di ogni contributo versato, prelevato dal medesimo al momento della sua corresponsione, ad eccezione dei contributi derivanti dal trasferimento da altra forma pensionistica;
 - b. l’1,00% dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL.
- 3. Spese relative al trasferimento della posizione individuale verso altre forme pensionistiche**
In caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare la Compagnia preleverà 10 Euro.
- 4. Spese relative al trasferimento della posizione individuale da altre forme pensionistiche**
Non sono previste spese in caso di trasferimento della posizione individuale da altra forma pensionistica complementare.
- 5. Spese relative all’anticipazione e al riscatto parziale o totale**
In caso di riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata, la Compagnia preleverà 10 Euro.
- 6. Spese relative all’erogazione della rendita**
Non sono previste spese relative alla riallocazione dei contributi futuri.

7. Ulteriori spese

Oltre alle spese indicate nel presente articolo, sul patrimonio della gestione separata gravano unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il contributo di vigilanza a COVIP dovuto ai sensi di legge, e la spesa relativa alla remunerazione dell'incarico di Responsabile del PIP.

Art. 5 Le prestazioni pensionistiche

Con il presente contratto la Compagnia corrisponderà in caso di vita dell'Aderente alla scadenza del contratto, ossia alla data di suo pensionamento, che coincide con la data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dal regime obbligatorio di appartenenza, una rendita annua vitalizia rivalutabile erogata in rate mensili posticipate il cui ammontare è in funzione di ogni singolo contributo pagato dall'Aderente alla Compagnia; la rendita annua potrà essere corrisposta a richiesta dell'Aderente anche in rate annuali, semestrali, trimestrali, sempre posticipate. La rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate mensili posticipate è determinata dividendo il capitale maturato nella posizione individuale a tale data per il relativo coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A, che forma parte integrante delle presenti condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. Per determinare la rendita annua vitalizia rivalutabile iniziale erogata in rate trimestrali, semestrali e annuali, occorre dividere il capitale maturato per il relativo coefficiente di conversione di cui rispettivamente alle tabelle B, C e D (tabella "rateazione trimestrale", "rateazione semestrale", "rateazione annuale"), che formano parte integrante delle condizioni generali di contratto, distinto per età dell'Aderente. I coefficienti di trasformazione utilizzati per determinare la rendita vitalizia rivalutabile prevista alla data di scadenza del contratto sono, alla data di redazione delle presenti condizioni generali di contratto, determinati considerando quale base demografica e finanziaria quella riportata nella tabella E.

La Società potrà modificare le condizioni sopra riportate nel corso del rapporto, prima che abbia inizio l'erogazione della rendita. Le modifiche relative al tasso tecnico interessano soltanto i versamenti successivi alle modifiche stesse; le modifiche relative alle basi demografiche interesseranno tutti i versamenti effettuati sia in precedenza che successivamente alle modifiche stesse. La Società notificherà all'Aderente tale modifica preventivamente e per iscritto, descrivendone le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e inviando i nuovi coefficienti di conversione. In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche potranno avvenire solo al verificarsi di determinate condizioni, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione, e comunque non avranno effetto nei tre anni antecedenti al pensionamento dell'Aderente.

L'Aderente al momento del pensionamento potrà percepire una parte della prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50,00% della posizione maturata.

Sono altresì previsti casi nei quali si può percepire il 100% in forma di capitale. Al riguardo vedasi l'Art. 10, comma 5 del Regolamento del Fondo.

Art. 6 Rivalutazione annuale

La posizione dell'Aderente viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL, nella misura e con le modalità di seguito indicate.

6.1 Rendimento lordo attribuito al PIP

Il rendimento lordo attribuito al PIP si ottiene sottraendo al rendimento medio annuo realizzato dalla gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL, come determinato al punto 8 del relativo regolamento allegato alle presenti condizioni generali di contratto, le spese di cui all'Art. 4, punto 2, lettera b).

6.2 Rendimento netto attribuito al PIP

Il rendimento netto attribuito al PIP è pari al rendimento lordo, come determinato al precedente punto 6.1, al netto dell'imposta sostitutiva, determinata nella misura prevista dalla normativa fiscale in vigore, riferita a ciascun periodo fiscale, quale tassazione annuale del rendimento lordo maturato.

6.3 Rivalutazione del PIP

Al 31 dicembre di ogni anno la posizione individuale accumulata viene incrementata di un importo pari al prodotto della posizione individuale accumulata al periodo annuale precedente per la misura della rivalutazione, determinata secondo le modalità previste all'Art. 6.2 del presente articolo.

I contributi netti corrisposti nel corso dell'anno vengono rivalutati, con le medesime modalità, per il periodo intercorrente tra la data di versamento dei premi e il 31 dicembre successivo (metodo pro-rata temporis).

Viene comunque garantito il tasso annuo minimo di rivalutazione dell'1,00%.

6.4 Misura della rivalutazione in fase di erogazione della rendita

Durante il periodo di godimento della rendita, la misura annua della rivalutazione da applicare al PIP si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 1,00%, la differenza fra il rendimento netto attribuito al PIP, come determinato al precedente Art. 6.2, ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nella determinazione della rendita.

Art. 7 Diritto di riscatto parziale/totale - Anticipazioni

Il contratto è riscattabile esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto.

Il valore di riscatto è pari alla somma:

- del capitale maturato al 1° gennaio (ricorrenza annuale del contratto) dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutato al rendimento netto della gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di richiesta;
- dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è richiesto il riscatto o l'anticipazione, rivalutati al rendimento netto della gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di richiesta.

Nel caso di riscatto parziale o di anticipazioni il capitale residuo sarà pari al valore di riscatto maturato alla data di richiesta, diminuito dell'importo riscattato o anticipato.

Il valore di riscatto come sopra definito è diminuito delle spese di cui al precedente Art. 4.5.

I pagamenti vengono effettuati previa Richiesta alla Compagnia, redatta su carta semplice o sull'apposito modulo, disponibile presso gli intermediari incaricati e sul sito internet della Compagnia (www.unipol.it) nell'apposita sezione "Risparmio", "Previdenza" o nella sezione dedicata "Previdenza Complementare", debitamente compilata e sottoscritta dagli aventi diritto, completa di tutta la documentazione necessaria – fatta eccezione per quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità - specificata nel modulo stesso in relazione alla causa del pagamento richiesto.

La documentazione deve essere fornita alla Compagnia tramite il competente intermediario incaricato oppure inviata mediante raccomandata direttamente a:

*Unipol Assicurazioni S.p.A. – Area Life
Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna*

specificando gli elementi identificativi del contratto.

In ogni caso, in aggiunta ai documenti sopraindicati, per intervenute modifiche normative o per esigenze istruttorie, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini della liquidazione della posizione individuale maturata.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, esegue i pagamenti al ricevimento della documentazione completa e comunque non oltre i sei mesi. Al fine di garantire un celere e più sicuro pagamento, la liquidazione della prestazione verrà effettuata mediante bonifico bancario o SCT (SEPA Credit Transfer), salva contraria indicazione degli aventi diritto.

Art. 8 Trasferimento verso altre forme pensionistiche

Trascorsi due anni dalla stipula del presente contratto, l'Aderente ha il diritto di trasferire la propria posizione presso un'altra forma pensionistica complementare.

Tuttavia, nel caso in cui l'Aderente maturi la possibilità di accesso ad una forma pensionistica complementare, in relazione alla propria attività lavorativa, il diritto di trasferimento può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni.

Il Capitale da trasferire alla forma previdenziale di destinazione è pari al valore della posizione maturata al momento della richiesta e definita al precedente Art. 7, al lordo dei costi di cui all'Art. 4.5, ma diminuito delle spese di cui al precedente Art. 4.3.

La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti e ottenuta idonea documentazione da parte del Fondo presso il quale l'Aderente intende trasferire la propria posizione, provvede al trasferimento con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

Il trasferimento della posizione individuale comporta la cessazione della partecipazione a NG – Nuova generazione" – tar. 8012.

Art. 9 Somma liquidabile in caso di morte dell'Aderente

Nel caso in cui l'Aderente deceda prima di aver raggiunto l'età pensionabile, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari un importo, pari alla somma:

- del capitale maturato al 1° gennaio (ricorrenza annuale del contratto) dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutato al rendimento netto della gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è avvenuto il decesso per il periodo intercorrente tra la data del 1° gennaio sopra menzionata e la data di decesso.
- dei capitali acquisiti con la contribuzione successiva alla data del 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso, rivalutati al rendimento netto della gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL nei dodici mesi precedenti il secondo mese antecedente a quello in cui è stata effettuata la richiesta di riscatto per il periodo intercorrente tra la data di accredito alla Compagnia di ogni singolo versamento e la data di decesso.

Gli importi definiti come sopra, sono inoltre maggiorati di una percentuale pari a:

- 2,00% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è al più pari a 39 anni;
- 1,00% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è compresa tra i 40 ed i 50 anni;

- 0,50% se l'età dell'Aderente al momento del decesso è superiore a 50 anni.

Tale maggiorazione è operante in caso di decesso dell'Aderente, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dello stesso, salvo le esclusioni e le limitazioni di cui ai successivi punti A) e B).

A) Esclusioni

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione;
- abuso di alcool e/o uso di sostanze stupefacenti;
- volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche.

B) Condizioni di carenza

La maggiorazione non è dovuta qualora il decesso avvenga nei primi sei mesi all'adesione al PIP, salvo che non sia conseguenza diretta:

- a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza;
- c) di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio (fermo quanto disposto al precedente punto A) l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Il sopraccitato periodo di sei mesi è esteso ai primi 5 anni dall'adesione qualora il decesso dell'Aderente sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Art. 10 Beneficiari della prestazione

In caso di decesso dell'Aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Art. 11 Prestiti

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

Art. 12 Opzioni a scadenza

L'Aderente al momento del pensionamento potrà scegliere di:

- percepire una parte della prestazione in forma di capitale, fino ad un massimo del 50,00% della posizione maturata (in conformità alla normativa vigente);
- convertire la rendita vitalizia rivalutabile percepibile, da corrispondere vita natural durante dell'Assicurato, in una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella della persona da lui designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la conversione della rendita di opzione saranno identificati e comunicati entro 30 giorni dalla data di richiesta di esercizio dell'opzione.

La tavola demografica ed il tasso tecnico sono i medesimi della rendita vitalizia rivalutabile, come indicato nella successiva tabella E).

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'aderente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

ALLEGATO 1 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA

 Tabella A)
 Rateazione mensile

Età pensionamento	Anno di nascita					
	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246	29,628575	30,301416
56	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246	29,628575
57	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219	28,951246
58	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275	28,269219
59	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166	27,582275
60	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013	26,890166
61	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289	26,193013
62	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647	25,491289
63	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939	24,785647
64	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160	24,077939
65	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174	23,369160
66	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790	22,659174
67	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704	21,947790
68	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064	21,238704
69	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309	20,528064
70	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132	19,817309
71	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608	19,107132
72	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123	18,398608
73	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424	17,693123
74	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100	16,990424
75	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517	16,288100
76	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093	15,585517
77	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550	14,885093
78	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690	14,187550
79	10,246452	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754	13,496690
80	9,643126	10,246452	10,864825	11,498658	12,149033	12,815754

Tabella B)
 Rateazione trimestrale

Età pensionamento	Anno di nascita					
	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871	29,544200	30,217041
56	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871	29,544200
57	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844	28,866871
58	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900	28,184844
59	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791	27,497900
60	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638	26,805791
61	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914	26,108638
62	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272	25,406914
63	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564	24,701272
64	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785	23,993564
65	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799	23,284785
66	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415	22,574799
67	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329	21,863415
68	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689	21,154329
69	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934	20,443689
70	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757	19,732934
71	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233	19,022757
72	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748	18,314233
73	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049	17,608748
74	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725	16,906049
75	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142	16,203725
76	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718	15,501142
77	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175	14,800718
78	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315	14,103175
79	10,162077	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379	13,412315
80	9,558751	10,162077	10,780450	11,414283	12,064658	12,731379

Tabella C)
 Rateazione semestrale

Età pensionamento	Anno di nascita					
	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309	29,417637	30,090478
56	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309	29,417637
57	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282	28,740309
58	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337	28,058282
59	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228	27,371337
60	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075	26,679228
61	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352	25,982075
62	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709	25,280352
63	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001	24,574709
64	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223	23,867001
65	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236	23,158223
66	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852	22,448236
67	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767	21,736852
68	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126	21,027767
69	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372	20,317126
70	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195	19,606372
71	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670	18,896195
72	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186	18,187670
73	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486	17,482186
74	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162	16,779486
75	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579	16,077162
76	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155	15,374579
77	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612	14,674155
78	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752	13,976612
79	10,035514	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817	13,285752
80	9,432189	10,035514	10,653888	11,287721	11,938095	12,604817

Tabella D)
 Rateazione annuale

Età pensionamento	Anno di nascita					
	1926 o precedenti	1927 - 1939	1940 - 1948	1949 - 1960	1961 - 1970	1971 o successivi
55	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184	29,164512	29,837353
56	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184	29,164512
57	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157	28,487184
58	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212	27,805157
59	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103	27,118212
60	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950	26,426103
61	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227	25,728950
62	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584	25,027227
63	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876	24,321584
64	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098	23,613876
65	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111	22,905098
66	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727	22,195111
67	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642	21,483727
68	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001	20,774642
69	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247	20,064001
70	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070	19,353247
71	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545	18,643070
72	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061	17,934545
73	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361	17,229061
74	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037	16,526361
75	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454	15,824037
76	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030	15,121454
77	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487	14,421030
78	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627	13,723487
79	9,782389	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692	13,032627
80	9,179064	9,782389	10,400763	11,034596	11,684970	12,351692

Tabella E)

La tabella che segue riporta le principali caratteristiche della prestazione in rendita vitalizia rivalutabile e della rendita vitalizia rivalutabile reversibile

Tavola demografica:

Nel periodo di godimento della rendita:

IPS55 indifferenziata, ottenuta combinando il 20% della mortalità maschile e l'80% della mortalità femminile.

Tasso tecnico nel periodo di differimento: 0,00%

Rendimento minimo garantito nel periodo di differimento: 1,00%

Tasso tecnico nel periodo di godimento rendita: 1,00%

Rivalutazione: in funzione del rendimento della gestione separata PREVIATTIVA UNIPOL

ALLEGATO 2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA PREVIATTIVA UNIPOL
Art. 1

La Compagnia, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modifiche e integrazioni), attua una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome "Previattiva Unipol" (di seguito la "Gestione separata"). La Gestione separata è conforme alle disposizioni del Regolamento ISVAP del 3 giugno 2011, n. 38 e del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472.

Il presente Regolamento della Gestione separata è parte integrante delle condizioni contrattuali.

Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione separata è l'euro.

Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Le scelte d'investimento mirano a ottimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo.

Lo stile gestionale adottato è finalizzato a perseguire la sicurezza, la prudenza, la liquidità degli investimenti, tenuto conto della struttura degli impegni assunti e delle garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione separata.

Le risorse della Gestione separata sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità alla normativa vigente. Le principali tipologie di investimento sono di seguito descritte.

- Investimenti obbligazionari: le scelte di investimento di natura obbligazionaria sono effettuate in coerenza con la struttura dei passivi e, a livello di singoli emittenti, in funzione della redditività e del rispettivo merito di credito.
- Investimenti azionari: gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.
- Investimenti immobiliari: gli investimenti immobiliari sono effettuati prevalentemente in beni immobili, incluse le azioni di società immobiliari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati, con lo scopo di realizzare un'efficace gestione e di ridurre la rischiosità del portafoglio della gestione stessa, e in Oicr alternativi.

La composizione delle attività della Gestione separata rispetta i seguenti limiti quantitativi:

Tipologia di investimento	Massimo
Investimenti in titoli obbligazionari, monetari e altri valori assimilabili	100%
Investimenti immobiliari e altri valori assimilabili	20%
Investimenti in titoli azionari e altri valori assimilabili	35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	20%

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

I titoli corporate con rating inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 15% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 10% del portafoglio.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS del 26 ottobre 2016, n. 30, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 5%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;

- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali la Compagnia detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione separata che decorre relativamente al periodo di osservazione, dal 1° ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione separata di competenza del suddetto periodo di osservazione, alla giacenza media delle attività della Gestione separata stessa. Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati al successivo art. 7. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al successivo art. 6 ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione separata.

Art. 5

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione separata.

Art. 6

Sulla Gestione separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia. Nel caso in cui le disponibilità della gestione separata siano investite in O.I.C.R., non potranno gravare indirettamente sulla Gestione Separata le commissioni di gestione applicate dagli O.I.C.R. stessi in cui sono investite le relative disponibilità, salvi i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni a carattere generale; in quest'ultimo caso, nell'ipotesi di eventuali investimenti in O.I.C.R. alternativi, le commissioni di gestione annua degli stessi non potranno comunque superare l'1,80%, ed eventuali commissioni di overperformance non potranno superare il 25%. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 7

Il rendimento della Gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione separata.

Art. 8

La Gestione separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione separata stessa al presente Regolamento.

Art. 9

Il presente Regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione separata in operazioni di scissione o fusione con altre Gestioni separate della Compagnia stessa. Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'operazione di scissione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Unipol Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipol@pec.unipol.it - tel. +39 0515076111 - fax +39 0515076666
Capitale sociale iv. Euro 3.365.292.408,03 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00284160371 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 160304
Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sez. I al numero 1.00183
Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol Iscritto all'Albo delle società capogruppo al n.046

unipol.it - unipol.com